

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

e col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 1996

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo del Trattato	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale si inserisce nel quadro di una più stretta collaborazione con i Paesi dell'America latina che l'Italia persegue al fine soprattutto di intensificare e massimizzare i risultati nella lotta contro il crimine organizzato.

Il Trattato si pone in linea con le più recenti pattizie stipulate in sede internazionale dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Esso prevede che le due Parti si prestino reciproca assistenza in vari settori dell'attività penale, tra i quali le notifiche, le rogatorie, lo svolgimento di attività di acquisizione probatoria, la trasmissione di documenti, sentenze, e lo scambio di informazioni e documentazione.

La cooperazione prevista dal Trattato non comprende, peraltro, materie quali l'esecuzione delle sentenze e dei procedimenti restrittivi della libertà personale.

Il Trattato specifica inoltre in dettaglio e con grande precisione tutti i casi in cui l'assistenza deve essere rifiutata, a tutela dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

In particolare l'assistenza è rifiutata quando il fatto per il quale si procede è considerato reato politico dalla Parte richiesta e, più in generale, quando si ha ragione di temere che considerazioni relative alla religione, al sesso, alla razza o alle opinioni

politiche possano influire negativamente sullo svolgimento del procedimento penale.

L'assistenza è negata altresì quando la Parte richiesta ritiene che la sua esecuzione possa portare pregiudizio alla propria sovranità, sicurezza o ad altri interessi essenziali nazionali, quando gli atti richiesti sono vietati o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta, e quando la persona nei confronti della quale si procede è stata già giudicata per lo stesso fatto nella suddetta Parte.

Vengono inoltre precisate adeguate garanzie a tutela delle persone citate a comparire nel territorio della Parte richiedente, le quali non possono essere sottoposte a sanzioni e a misure coercitive per fatti avvenuti anteriormente alla notificazione della citazione.

Una serie di disposizioni disciplinano le modalità di esecuzione dei vari atti di assistenza con particolare riferimento alle varie forme di sequestro, confisca, perquisizione e ispezione, nonché alla comparizione di persone, anche ottenuta nella Parte richiesta.

Infine il titolo III stabilisce il contenuto della richiesta di assistenza, indica le Autorità competenti a dare corso alle richieste e quelle deputate allo scambio delle informazioni prevedendo la lingua in cui queste vanno redatte, regola la ripartizione delle spese.

RELAZIONE TECNICA

L'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e la Bolivia comprende diversi tipi di interventi, alcuni dei quali sono indicati nell'articolo 1 del Trattato.

Ciascuno di questi interventi comporta, per lo Stato che lo pone in essere, delle spese che se, da una parte, rientrano tra quelle già sostenute per lo svolgimento di attività istituzionali di organi dello Stato (ad esempio interrogatori, indagini di polizia giudiziaria), dall'altra, danno luogo all'emergere di maggiori fabbisogni (per traduzioni di atti, notifiche, eccetera).

L'articolo 691 del codice di procedura penale evidenzia una regola generale che è quella di anticipazione delle spese da parte dello Stato e della successiva ripetizione a carico del condannato secondo i riferimenti legislativi.

La norma del Trattato in materia di spesa è molto succinta, limitandosi ad accollare alla Parte richiama le spese da essa sostenute per la prestazione dell'assistenza e alla Parte richiedente solo quelle relative al trasferimento nel proprio territorio di persone detenute e le spese relative all'esecuzione di perizie sul territorio della Parte richiama.

Sulla base delle richieste di assistenza pervenute per analoghi Accordi negli anni precedenti, si prevede, a seguito della entrata in vigore del Trattato, di ricevere n. 24 domande di intervento, per le quali si sostiene una spesa di lire 625.000 per ciascuna domanda (24 domande lire 625.000 = lire 15.000.000).

In relazione a quanto sopra viene prevista una spesa annua di lire 15 milioni con decorrenza dal 1997.

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverlo nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, è di 15 milioni di lire annue a decorrere dal 1997.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

